

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.11.2001
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.10.2013

ART.1

E' istituito il Comitato per i Gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune con Enti territoriali di altri paesi, sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e singoli cittadini che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

ART.2

Perchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art.1, il Consiglio Comunale iscrive nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa, affidandone la gestione al responsabile del settore competente.

Il Comitato, per incrementare le proprie attività, potrà far ricorso a contributi stanziati e previsti dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Unione Europea e da altri Enti pubblici e privati.

ART.3

Il Comitato:

- è organo operativo del Comune;
- è responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio;
- coordina le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato:

- terrà i rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.);
- curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART.4

Il Comitato, composto da 15 membri, è istituito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Del Comitato fanno parte i seguenti rappresentanti, alla cui nomina provvede il Sindaco con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi previsti da questo Regolamento:

- Sindaco o Assessore competente in base agli incarichi attribuiti,
- un consigliere comunale rappresentante della maggioranza ed un consigliere comunale rappresentante della minoranza;
- il responsabile del settore competente in base alla distribuzione degli incarichi o suo delegato;
- il Dirigente scolastico o suo delegato dell'Istituto comprensivo "Anna Compagnone" e dell'Istituto di istruzione secondaria "Falcone-Borsellino";
- il rappresentante del consorzio degli operatori commerciali "Orsus Mediterraneus"
- rappresentanti della cittadinanza.

ART. 5

Il Comitato esprime, al suo interno, un presidente-coordinatore ed un segretario responsabile dell'attività amministrativa: essi rimangono in carica 2 anni.

A seconda delle attività programmate il Comitato, che si configura aperto e flessibile, chiama alla partecipazione, anche temporanea, singoli cittadini che possano contribuire con le loro competenze e disponibilità ad una migliore realizzazione delle attività.

ART.6

La decadenza di uno o più componenti del comitato avverrà:

- per scadenza del mandato amministrativo
- per dimissioni
- per richiesta delle Associazioni presenti
- per assenza sistematica e non giustificata.

ART. 7

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria, per proporre al Comune le iniziative programmatiche che concorda con le località gemellate.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Sindaco o suo delegato lo ritenga opportuno o su espressa richiesta dei componenti, soprattutto in prossimità delle attività da realizzarsi.

ART.8

La Giunta Comunale attua, con gli opportuni stanziamenti, i programmi proposti dal Comitato, che dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico/amministrativi del Comune.

ART.9

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, devono essere inviate almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

ART.10

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune. Di ogni incontro dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente-coordinatore e dal segretario responsabile dell'attività amministrativa.

Le attrezzature e gli altri beni necessari al funzionamento delle riunioni del Comitato sono messi a disposizione dal Comune.